

Allegato parte integrante
Schema di regolamento

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 MARZO 2008, N. 2 (NORME PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELL'APICOLTURA).

Articolo 1

Oggetto

1. Questo regolamento detta le modalità per l'attuazione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2, di seguito denominata "legge" concernente le norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura.

Articolo 2

Comunicazione dell'avvio dell'attività

1. Chiunque intraprenda per la prima volta sul territorio provinciale l'attività di apicoltore nelle forme previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) numeri 6), 7) e 8) della legge, ne dà immediata comunicazione alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, avvalendosi degli appositi moduli.
2. Indipendentemente dal numero di alveari e apiari posseduti, nella comunicazione vanno indicati:
 - a) dati identificativi dell'apicoltore;
 - b) sede/sedi stanziale o invernale del proprio apiario completa di riferimenti catastali dei terreni sui quali insistono gli alveari e gli apiari;
 - c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell'anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio;
 - d) tipologie produttive fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge.

Articolo 3

Denuncia degli alveari e degli apiari detenuti a qualsiasi titolo

1. Gli apicoltori denunciano alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - avvalendosi dei moduli appositamente predisposti - dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, i dati relativi al proprio allevamento indicando:
 - a) dati identificativi dell'apicoltore;
 - b) sede/sedi stanziale o invernale dei propri alveari e apiari completa di riferimenti catastali se variati rispetto a quanto comunicato negli anni precedenti;

- c) il numero degli alveari, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi e distinguendo tra quelli detenuti almeno per una parte dell'anno sul territorio provinciale e quelli allevati permanentemente al di fuori dal predetto territorio;
- d) numero di alveari acquistati nel corso dell'anno;
- e) numero di alveari ottenuti per sciamatura naturale o artificiale;
- f) numero di alveari ceduti a qualsiasi titolo;
- g) tipologie produttive, se variate.

Articolo 4 ***Modalità di identificazione***

1. Ad ogni apicoltore, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio attività, è assegnato un codice identificativo.
2. Il codice di cui al comma 1 è costituito dalla sigla "IT" seguita dal codice ISTAT del Comune, dalla sigla "TN" e da un numero progressivo assegnato dalla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Nell'assegnazione del codice, viene preso come riferimento il Comune in cui è sita la sede stanziale o invernale dell'apiario.
3. Al fine di favorire i controlli sanitari, ogni apicoltore deve, inoltre, identificare gli alveari con un numero progressivo.
4. Entro un anno dall'assegnazione del codice, ogni apicoltore deve applicare su ogni alveare gli identificativi di cui ai commi 2 e 3. Se gli alveari sono incernierati su un bancale, il codice identificativo di cui al comma 2, può essere riportato sul bancale.

Articolo 5 ***Censimento apistico***

1. La struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari provvede al censimento del patrimonio apistico attraverso l'inserimento delle denunce e delle comunicazioni degli apicoltori su un'apposita banca dati provinciale. I dati saranno utilizzati anche per implementare la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari provvede a trasmettere in via telematica, al Servizio provinciale competente in materia di sanità pubblica veterinaria, i dati relativi al censimento apistico.

Articolo 6 **Comunicazione variazione di attività**

1. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria delle api, gli apicoltori che intendono proseguire l'attività presentano la denuncia annuale dichiarando il "possesso zero" per l'anno di riferimento.
2. In caso di variazione della sede stanziata o invernale dell'apiario, la struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari assegna i nuovi codici identificativi secondo le modalità previste all'articolo 4 commi 1 e 2. L'apicoltore effettua la nuova identificazione degli alveari entro un anno dal trasferimento della sede dell'apiario.

Articolo 7

Trasferimento degli alveari o degli apiari a scopo di nomadismo

1. Chiunque intenda esercitare il nomadismo sul territorio provinciale è tenuto a munirsi del certificato sanitario previsto all'articolo 6 comma 1 della legge.
2. Almeno settantadue ore prima dell'effettuazione del trasferimento, l'apicoltore deve notificare il trasferimento degli alveari o dell'apiario alla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
3. La notifica deve indicare:
 - a) dati identificativi dell'apicoltore;
 - b) numero massimo di alveari che saranno trasferiti;
 - c) località di provenienza e località di destinazione;
 - d) periodo e durata presumibile della permanenza;
 - e) numero di protocollo e data del certificato sanitario.
4. Nel caso di alveari provenienti da fuori Provincia, l'apicoltore effettua la notifica secondo le modalità previste ai commi 1, 2 e 3 dotandosi di un certificato attestante la sanità delle api rilasciato dalla locale struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, con data non anteriore ai dieci giorni a quella dell'effettivo spostamento degli animali. Inoltre gli alveari e gli apiari devono essere identificabili attraverso l'apposizione di un cartello ben visibile ed a caratteri indelebili riportanti i dati identificativi dell'apicoltore.

Art. 8

Distanze minime tra gli apiari

1. Fino a quando non saranno definite le linee guida previste dall'articolo 8 della legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 896 bis del Codice Civile e da accordi tra le parti, la distanza di rispetto tra apiari, composti ciascuno da almeno 50 alveari, è fissata in 100 metri.

Art. 9

Albo provinciale degli allevatori di api regine a scopo commerciale

1. La Provincia promuove la selezione di api regine di razze locali e di ecotipi dell'arco alpino, anche attraverso l'istituzione dell'albo provinciale degli allevatori di api regine.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo gli apicoltori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza di uno specifico corso sulle problematiche della selezione;
 - b) allevamento, sul territorio provinciale, unicamente di api regine di razze o di ecotipi dell'arco alpino;
 - c) partecipazione a programmi di miglioramento genetico e produttivo comunque approvati e promossi dalla struttura provinciale competente;
 - d) disponibilità a sottoporre le proprie colonie di api ai controlli genetici ritenuti necessari e opportuni dal servizio provinciale competente in materia di apicoltura.
3. Il venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 2 o la cessazione dell'attività comportano la cancellazione d'ufficio dall'albo.

Art. 10

Linee di selezione per le api regine

1. La Provincia promuove la selezione dall'*Apis mellifera ligustica* o *Apis mellifera carnica* e dei loro ibridi interrazziali.
2. Nella scelta delle linee genetiche nei piani di selezione si deve tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie.

Art. 11

Condizioni di isolamento sanitario e genetico per l'allevamento delle api regine a scopo commerciale

1. Le stazioni di fecondazione sono posizionate in aree che per le loro caratteristiche morfologiche, possono garantire un isolamento riproduttivo. Inoltre, tali aree:
 - a) non devono essere collocate in luoghi di abituale frequentazione di apiari nomadi;
 - b) non devono presentare caratteristiche favorevoli all'insediamento di sciame selvatici;
 - c) devono essere collocate in zone idonee all'accoppiamento, ossia in luoghi dove non esistano ostacoli tali ad impedire l'accoppiamento in volo (es. fattori climatici come forti venti, ecc.).
2. È vietato il nomadismo all'interno di una zona di rispetto racchiusa nel raggio di quattro chilometri a far centro dalla postazione dell'apiario. Tale raggio può essere ridotto in presenza di ostacoli naturali quali valli chiuse o di barriere naturali.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto delle postazioni devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste.
4. I gestori delle stazioni di fecondazione di allevamenti commerciali devono essere iscritti all'albo provinciale o nazionale degli allevatori di api regine.

Art. 12

Trattamenti con prodotti fitosanitari

1. E' vietato trattare con insetticidi (ad eccezione dei vari ceppi di *Bacillus thuringiensis*), acaricidi e erbicidi le colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura della specie trattata, dall'apertura dei primi fiori fino alla completa caduta dei petali.
2. E' vietato a chiunque consigliare o prescrivere tecniche fitoiatriche in contrasto con quanto prescritto dalla vigente normativa.